

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 1950

(45^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

I N D I C E

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Autorizzazione della spesa di lire 8 miliardi per consentire interventi a favore dell'agricoltura » (N. 1301) :

CARELLI, *relatore* Pag. 367, 372

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 371

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Braschi, Carelli, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Guarienti, Medici, Menghi, Milillo, Piemonte, Raja, Ristori, Rocco, Saggiaro, Salomone e Spezzano.

Sono presenti altresì il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Segni, e i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e foreste, senatore Canevari e onorevole Colombo.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 8 miliardi per consentire interventi a favore dell'agricoltura » (N. 1301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 8 miliardi per consentire interventi a favore dell'agricoltura ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Carelli.

CARELLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame riguarda l'aumento delle dotazioni finanziarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, aumento mercè il quale il Ministero del tesoro — in considerazione dell'esiguità degli stanziamenti di bilancio e della opportunità di particolari provvidenze intese a stimolare l'aumento produttivo, l'organizzazione aziendale e l'utilizzazione della manodopera — ha deciso un'ulteriore assegnazione di 8 miliardi di lire. Con ciò i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro vogliono dimostrare di aver tenuto nella dovuta considerazione i voti ripetutamente espressi dai due rami del Parlamento.

Mi sia consentito in questa sede di ricordare quanto altri colleghi hanno autorevolmente affermato, cioè, la necessità, per l'economia del lavoro parlamentare, di una più stretta collaborazione tra Parlamento e Governo nella elaborazione dei bilanci, sì che in essi l'impostazione delle cifre possa meglio corrispondere a ciò che conviene ed è richiesto dalle diverse esigenze e aspirazioni.

L'assegnazione di 8 miliardi che viene sottoposta al vostro esame è sì di ordine supplementare ma costituisce quell'*integratio*, la cui

omissione avrebbe notevolmente svigorita la coordinazione organica e compiuta dei piani di miglioramento produttivo; in definitiva è una restituzione che viene fatta al programma finanziario dell'agricoltura. Ciò appare evidente quando si osservi che il totale di lire 37.172.130.000 del bilancio dell'esercizio 1949-1950 è stato ridotto nel corrente esercizio a lire 24.947.871.000. Conviene, invece specialmente nel momento presente, che sia data, da parte degli organi dello Stato, energia di impulso e continuità di azione all'iniziativa privata e all'assistenza tecnica, ai volenterosi operanti nel settore agricolo per una razionale sistemazione agraria, il ripristino della coltivabilità dei terreni, la sistemazione e il ripristino degli arboreti e dei vigneti, la difesa fitosanitaria e l'azione antigrandine, l'istruzione pratica dei contadini, l'impianto e la conduzione dei campi dimostrativi, il miglioramento del patrimonio zootecnico, l'incremento delle attività di ricerca e di sperimentazione agraria e

meccanica agraria, l'attrezzatura degli organi preposti all'attività organizzativa.

Nel complesso quadro dei lavori considerevole interesse assumono quelli previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1º luglio 1946, n. 31; provvedimento, questo, che per unanime riconoscimento, non solo dei connazionali ma anche della Missione E.C.A., alla snellezza di procedura unisce la rapidità di applicazione che lo rende particolarmente gradito al senso pratico della massa rurale che male si adatta alle lentezze burocratiche capaci purtroppo di isterilire qualunque lodevole iniziativa di miglioramento produttivo.

La legge n. 31 ha favorito, con lodevole opportunità, specialmente i piccoli e medi agricoltori: il 60 per cento dei contributi concessi è andato a favore dei piccoli conduttori, e la proprietà contadina di recente formazione si è largamente avvalsa delle provvidenze concesse.

Dal prospetto di cui vi darò lettura, può rilevarsi l'interessante movimento di lavoro e di capitale nel settore in esame:

APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1º LUGLIO 1946, N. 31.

Situazione finanziaria generale al 31 agosto 1950.

V O C I	Fondi ordinari	Fondi E.R.P.	TOTALI
Stanziamiento L.	8.230.000.000	4.500.000.000	12.730.000.000
Domande presentate N.	148.993	101.842	250.835
Domande accolte »	122.949	44.448	167.397
Giornate lavorative sussidiate »	37.067.130	13.606.647	50.673.777
Salari sussidiati L.	18.997.547.000	8.875.432.000	27.872.979.000
Contributi concessi:			
O.O. P.P., E.E.P.P., Cooperative di lavoro . . L.	505.421.280	136.138.000	641.559.280
Grandi Aziende »	532.195.530	227.161.000	759.356.530
Medie Aziende »	2.351.651.760	993.566.000	3.345.217.760
Piccole Aziende »	4.463.731.430	2.639.579.000	7.103.310.430
L.	7.853.000.000	3.996.444.000	11.849.444.000

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

45ª RIUNIONE (26 ottobre 1950)

Sono state sussidiate con lire 11.849.444.000 opere per un complesso di lire 39.022.169.000, di cui lire 26.596.565.000 con i fondi ordinari e lire 12.425.604.000 con i fondi dell'E.R.P.

Altri interventi di notevole rilievo consentiti dalla legge n. 31 sono stati quelli intesi al ripristino delle opere danneggiate dalle alluvioni, specialmente nelle provincie del Piemonte, della Sicilia, della Lombardia, della Liguria e della Campania. In Lombardia, inoltre, la legge n. 31 ha favorito l'esecuzione di opere di sistemazione e di livellamento dei terreni, mediante la costruzione di piccole arginature; nelle Marche, nella Toscana e nel-

l'Umbria il ripristino delle coltivazioni legnose comprese quelle viticole distrutte o danneggiate dagli eventi bellici e dalla fillossera; nè poi bisogna dimenticare i benefici effetti della legge anzidetta sulla ripresa dell'attività produttiva delle aziende agricole direttamente o indirettamente danneggiate dalla guerra. Oggi si può affermare che la traccia di ogni e qualsiasi danno di guerra ai terreni e alle arborature sia del tutto scomparsa, in virtù degli incoraggiamenti promossi dalle provvidenze della legge n. 31, le cui realizzazioni tradotte in cifre sono una chiara ed evidente conferma della bontà e della efficacia dei provvedimenti e del metodo.

APPLICAZIONE DEL DECRETO PRESIDENZIALE 1º LUGLIO 1946, N. 31.

Realizzazioni tecniche al 31 agosto 1950.

V O C I	Unità di misura	QUANTITÀ		
		Fondi ordinari	Fondi E.R.P.	TOTALE
Affossature	Km.	28.850	8.725	37.575
Livellamenti del terreno	Ha.	30.900	10.300	41.200
Altri movimenti di terra	Ha.	5.400	2.750	8.150
Dissodamenti parziali	Ha.	27.300	19.700	47.000
Spietramenti	Ha.	—	2.040	2.040
Terrazzamenti collinari	H.	5.450	2.300	7.750
Sistemazione delle pendici	Ha.	8.800	2.410	11.210
Sviluppo lineare muretti a secco	Km.	3.103	2.140	5.543
Impianti viticoli (ridotti a coltura specializzata) .	Ha.	39.300	8.110	47.410
Impianti olivicoli (ridotti a coltura specializzata) .	Ha.	10.800	6.000	16.800
Impianti di altre colturee arboree (ridotti a coltura specializzata)	Ha.	17.300	12.100	29.400
Piante sottoposte a trattamenti straordinari . . .	N.	1.018.388	528.000	1.536.388
Strade poderali	Km.	—	172	172
Superficie complessiva interessata ai miglioramenti	Ha.	306.000	99.500	405.500

I dati ora riferiti interessano una superficie complessiva di ha. 405.500.

Ora, nel disegno di legge in esame, è senza dubbio questo il provvedimento che maggiormente favorirà il piccolo agricoltore e stimolerà il conduttore della grande azienda nell'interesse comune: intendo riferirmi alla lettera a) dell'articolo 1 del presente disegno di legge, con cui si autorizza la spesa di 4 miliardi per la concessione di contributi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1 luglio 1946, n. 31.

La somma a disposizione per tale iniziativa, per quanto vistosa, non può essere ritenuta sufficiente e sarebbe stato a mio avviso veramente utile proporre una diversa distribuzione dell'assegnazione globale se ragioni di ordine pratico e di carattere amministrativo non consigliassero l'approvazione del disegno di legge così come è stato formulato.

Non può passare, poi, inosservato lo stanziamento di un miliardo e 300 milioni per la difesa fitosanitaria e antigrandine quando si pensi alla esistenza in detto settore di una organizzazione poco rispondente alle reali esigenze dell'agricoltura. Una oculata distribuzione dei mezzi finanziari in funzione di uno studio organico sulla reale situazione fitopatologica darebbe risultati più rispondenti alle necessità delle singole Regioni.

Bene quindi farebbero i Comitati provinciali dell'agricoltura a collaborare con maggiore decisione con gli organi circoscrizionali preposti alla difesa contro i parassiti delle piante, che annualmente provocano all'economia del Paese decine di miliardi di danni.

All'opera di miglioramento produttivo deve affiancarsi quella formativa che viene esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tramite gli Ispettorati provinciali. Azione istruttiva che trae le sue origini dalla propaganda svolta nel campo agrario dalle sopresse Cattedre ambulanti e che viene impartita mediante corsi temporanei a carattere essenzialmente pratico della durata di 15-30 giorni, tenuti in località scelte di volta in volta, e riguardanti argomenti che interessano, in modo particolare, l'agricoltura della zona.

I corsi hanno anche lo scopo di formare maestranze specializzate per la esecuzione di lavori per i quali si richiede uno specifico adde-

stramento; essi vengono integrati da esercitazioni in campagna, da visite a campi dimostrativi e di orientamento, ad aziende modello ecc. Tale forma di istruzione costituisce un mezzo efficacissimo per integrare l'opera di propaganda degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

In questi ultimi anni molto sensibile è stata la ripresa di detta attività e nell'annata 1949-1950 sono stati svolti oltre 2.000 corsi con un totale di 50.000 aderenti.

È vero che nel passato i corsi raggiunsero valori apparenti superiori, ma è ugualmente vero che il carattere prevalentemente teorico dell'insegnamento di allora agevolava la frequenza degli interessati, mentre la tendenza di oggi porta alla specializzazione, il che provoca necessariamente una utile selezione qualitativa con la conseguenza naturale di una riduzione del numero dei frequentatori.

I 700 milioni, messi a disposizione per la istruzione pratica dei contadini e l'impianto e conduzione dei campi dimostrativi, serviranno a promuovere un'ulteriore, più efficace azione nel settore della tecnica scientifica e pratica, nel quale lodevolmente ed opportunamente agisce, in disinteressata collaborazione con gli organi di propaganda, il Centro italiano per la cinematografia agricola.

Il disegno di legge in esame, inoltre, prevede stanziamenti per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, per l'incremento delle attività di ricerca e di sperimentazione agraria e meccanica agraria nonché per l'attrezzatura degli uffici periferici.

Per quanto riguarda il primo argomento va fatto osservare che la consistenza numerica nel settore zootecnico ha raggiunto quella del 1938 e che presentemente gli allevatori in genere tendono decisamente verso il miglioramento qualitativo dei prodotti, migliorando l'elemento ambiente e la nutrizione dei soggetti. Provvidenze intese a facilitare l'adozione di norme razionali di alimentazione sarebbero di grande utilità pratica ed economica. Alla concessione di premi per l'acquisto di soggetti pregiati dovrebbe seguire quella per l'applicazione di una razionale alimentazione capace di imprimere nei soggetti lo sviluppo dei caratteri di qualità. Le numerose manifestazioni zootecniche che si sono svolte in tutto il terri-

torio nazionale hanno dimostrato in questo ultimo periodo le possibilità di miglioramento del nostro patrimonio bovino esaltate dalla graduale introduzione del sistema della lavorazione meccanica dei terreni.

Per la sperimentazione e per l'organizzazione periferica solo poche parole di ordine pratico: lasciare ampio respiro agli organi di propaganda, non rallentare la loro attività con deviazioni burocratiche cosiddette di coordinamento e lasciare che gli organi provinciali periferici si colleghino con il centro senza interferenze rallentatrici, spesso dannose, quasi sempre inutili.

Il disegno di legge in esame è stato predisposto anche in seguito all'obbligo assunto dal Governo di fronte alla Missione E.C.A. di integrare con propri stanziamenti a favore della agricoltura le disponibilità E.R.P. concesse per la medesima. È per tale motivo che l'articolo 3 del disegno di legge dà mandato al Ministero del tesoro di disporre le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio 1949-50. Dette variazioni, peraltro, non potranno integrare i fondi di parte ordinaria, poichè questi possono essere utilizzati successivamente, soltanto se impegnati nell'esercizio per il quale sono stanziati. Nessun impegno, è ovvio, poteva nè può essere preso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste prima di ottenere lo stanziamento; e pertanto, se gli 8 miliardi fossero disposti su capitoli di parte ordinaria, non potrebbe essere effettuata con essi nessuna spesa.

Al contrario, i fondi di parte straordinaria possono essere utilizzati fino ad esaurimento per far fronte sia ad impegni assunti nell'esercizio finanziario per cui essi furono stanziati, sia ad impegni degli esercizi successivi, e ciò con grande valore pratico.

Per quanto ho detto io rivolgo agli onorevoli colleghi l'invito ad approvare il disegno di legge.

SEGGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei proporre alcune modifiche al testo del disegno di legge in esame: esse riguardano vari articoli.

Per quanto concerne l'articolo 1 propongo che lo stanziamento di 700 milioni della lettera c), relativo a spese e contributi per la

istruzione pratica dei contadini, l'impianto e la conduzione dei campi dimostrativi, sia ridotto a 400 milioni. Allo stesso articolo 1 propongo anche di aggiungere una lettera g) del seguente tenore: « g) lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento e lo sviluppo nella viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione di vivai consortili ».

Propongo poi di destinare 150 milioni dei 300 previsti, nel precedente articolo, lettera g), al Mezzogiorno, e questo con un articolo 2 che dovrebbe essere così formulato: « Sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, lettera g), della presente legge lire 150 milioni sono destinati alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e ai territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone nonchè all'isola d'Elba ».

Propongo inoltre un articolo 3, modificativo dell'articolo 1, lettera f), della legge 23 aprile 1949, n. 165, così formulato: « La somma di lire 300 milioni che l'articolo 1, lettera f), della legge 23 aprile 1949, n. 165, prevede ad interventi per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura è destinata al pagamento di spese e all'erogazione dei contributi per la istruzione pratica ai contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con i miglioramenti di determinate produzioni o pratiche agricole ». In sostanza si tratta di trasferire nella presente legge la somma di 300 milioni, di cui all'articolo 1, lettera f), della legge 23 aprile 1949, n. 165, prevista per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura, e di destinarla invece al pagamento di spese e all'erogazione di contributi per l'istruzione pratica dei contadini, per l'impianto e la conduzione dei campi dimostrativi. Così facendo, la somma di 700 milioni stabilita nel testo originario dell'articolo 1 del disegno di legge in esame per l'istruzione pratica dei contadini, apparentemente ridotta a 400 milioni con la modifica da me proposta all'articolo 1 anzidetto, resterebbe invece invariata, perchè ai 400 milioni da destinarsi alla istruzione pratica dei contadini con il già citato articolo 1, secondo l'emendamento da me presentato, devono essere aggiunti altri 300 milioni di cui al nuovo articolo 3 ora proposto.

Gli attuali articoli 2 e 3 del disegno di legge in esame dovrebbero, infine, diventare rispettivamente gli articoli 4 e 5. Anche all'articolo 2, che assumerà la numerazione di articolo 4, propongo lievi modifiche, per cui il suo testo dovrebbe risultare nel modo seguente: « Alla copertura della spesa di lire 8 miliardi autorizzata con l'articolo 1 della presente legge, si fa fronte destinandovi aliquota, di pari importo, delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658 ». Il testo dell'articolo 3, che assumerà la numerazione di articolo 5, dovrebbe invece restare invariato.

CARELLI, *relatore*. Dichiaro senz'altro di essere favorevole agli emendamenti proposti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai vari articoli del disegno di legge in esame. Vorrei rivolgere, però, al Ministro Segni una raccomandazione. L'articolo 1, alla lettera f) prevede uno stanziamento di 600 milioni di lire per l'attrezzatura degli organi compartimentali e provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per gli oneri di carattere generale. Ora, secondo me, sarebbe opportuno che la parte maggiore dello stanziamento anzidetto fosse assegnata agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Questi organi svolgono un'importante attività, specie per quel che riguarda l'applicazione della legge n. 115 del 1933 e quindi debbono essere favoriti. Prego il Ministro Segni di voler tenere presente questa mia raccomandazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 8 miliardi così ripartiti:

a) lire 4 miliardi per la concessione di contributi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1º luglio 1946, n. 31;

b) lire 1.300 milioni per spese ed erogazioni di contributi per la difesa fitosanitaria e anti-grandine;

c) lire 700 milioni per spese e contributi per la istruzione pratica dei contadini, l'impianto e la conduzione dei campi dimostrativi;

d) lire 600 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico;

e) lire 800 milioni per l'incremento delle attività di ricerca e di sperimentazione agraria e meccanico-agraria;

f) lire 600 milioni per l'attrezzatura degli organi compartimentali e provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per gli oneri di carattere generale.

All'articolo 1 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha proposto di sostituire nella lettera c) alle parole « lire 700 milioni » le parole « lire 400 milioni » e di aggiungere una lettera g) del seguente tenore « lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione dei vivai consortili ». Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti gli emendamenti anzidetti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel seguente testo risultante dagli emendamenti ora approvati:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 8 miliardi così ripartiti:

a) lire 4 miliardi per la concessione di contributi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1º luglio 1946, n. 31;

b) lire 1.300 milioni per spese ed erogazioni di contributi per la difesa fitosanitaria e antigrandine;

c) lire 400 milioni per spese e contributi per l'istruzione pratica dei contadini, l'impianto e la conduzione dei campi dimostrativi;

d) lire 600 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico;

e) lire 800 milioni per l'incremento delle attività di ricerca e di sperimentazione agraria e meccanico-agraria;

f) lire 600 milioni, per l'attrezzatura degli organi compartimentali e provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per gli oneri di carattere generale;

g) lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione dei vivai consortili.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha, poi, proposto di aggiungere al testo del disegno di legge un nuovo articolo, da contrassegnarsi col numero 2, del seguente tenore:

Art. 2.

Sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, lettera g), della presente legge, lire 150 milioni sono destinati alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e ai territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone nonchè all'isola d'Elba.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo anzidetto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha anche proposto di aggiungere al testo del disegno di legge un altro articolo, da contrassegnarsi col numero 3, e così formulato:

Art. 3.

La somma di lire 300 milioni che l'articolo 1, lettera f), della legge 23 aprile 1949, n. 165, prevede ad interventi per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura è destinata al pagamento di spese e all'erogazione dei contributi per l'istruzione pratica ai contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con i miglioramenti di determinate produzioni o pratiche agricole.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo anzidetto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 2 del disegno di legge:

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 8 miliardi autorizzata col precedente articolo, si fa fronte destinandovi aliquota, di pari importo, delle maggiori entrate di cui all'ottavo provvedimento di variazione al bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50.

A questo articolo che, dopo l'approvazione testè avvenuta degli articoli 2 e 3 proposti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, assume la numerazione di articolo 4, lo stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha proposto lievi modifiche di forma. Do lettura del nuovo testo, risultante dalle modificazioni proposte, dell'articolo 2 che assume la numerazione di articolo 4.

Art. 4.

Alla copertura della spesa di lire 8 miliardi autorizzata con l'articolo 1 della presente legge, si fa fronte destinandovi aliquota, di pari importo, delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 3 del disegno di legge che assume la numerazione di articolo 5:

Art. 5.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,45.